

Parere n. 132 del 07/07/2010

PREC 87/10/S

Oggetto: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno e dal Comune di Cava de' Tirreni – Concorso di progettazione “Riqualficazione area di copertura sottovia veicolare, Corso Principe Amedeo e realizzazione *boulevard*” – Importo a base d'asta € 700.000,00 – S.A.: Comune di Cava de' Tirreni.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 25 marzo 2010 e 30 marzo 2010 sono pervenute le istanze di parere indicate in epigrafe, con le quali il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno e lo stesso Comune appaltante hanno richiesto una pronuncia di questa Autorità in merito alla legittimità del bando di gara per l'affidamento del concorso di progettazione in oggetto.

Si tratta di un concorso di progettazione indetto in un'unica fase, in forma anonima, volto all'acquisizione di “una soluzione progettuale” per la sistemazione architettonica delle aree di copertura del sottovia veicolare e dell'adiacente Corso Principe Amedeo, con riserva dell'Amministrazione appaltante di estendere al vincitore, con procedura negoziata senza bando, i successivi livelli di progettazione, secondo quanto previsto dall'art. 99 del D.Lgs. n. 163/2006.

In particolare, l'Ordine professionale istante ha contestato, in primo luogo, la legittimità di due elementi di valutazione delle proposte progettuali quali: l'offerta temporale, intesa come ribasso percentuale sui tempi di presentazione dei progetti (10/100 punti) e l'offerta economica, intesa come ribasso percentuale offerto sulla parcella del professionista (15/100 punti) – il cui peso ponderale complessivo è pari a 1/4 del punteggio totale attribuibile – asserendo che tali elementi non sono pertinenti alla scelta del “miglior progetto”, stante il disposto dell'art. 61 del D.P.R. n. 554/1999. A tale censura il suddetto Ordine professionale ha aggiunto il rilievo concernente la previsione di allegazione degli elaborati progettuali anche su supporto informatico (CD rom), ritenuta potenzialmente lesiva della garanzia di anonimato, in quanto *“sebbene il bando di gara in esame contenga il richiamo al rispetto della regola dell'anonimato per tale supporto, tale riferimento è effettuato genericamente in relazione alla documentazione progettuale da presentare; infatti, manca uno specifico richiamo alle modalità per eliminare i dati utente dalla struttura formativa di ciascun documento digitale”*.

Di contro, il Comune di Cava de' Tirreni ha sostenuto che la determinazione di assegnare un punteggio all'offerta temporale e all'offerta economica era ispirata unicamente dall'intento garantista di *“annullare la sfera discrezionale”* inerente alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi tecnici successivi alla progettazione preliminare, *“sotto l'aspetto economico delle competenze professionali”*, oltre che da esigenze di concentrazione procedimentale, non preclusa dalle norme in materia, rilevando altresì il carattere residuale (25/100) del punteggio complessivamente attribuibile ai due contestati elementi di valutazione. Quanto all'altra eccezione

sollevata, l'Amministrazione comunale ha rappresentato di aver previsto nel bando di concorso – all'art. 8, voce CD – che la documentazione richiesta dovesse essere presentata in forma rigorosamente anonima, pena l'esclusione, anche su uno o più CD Rom con modalità rispettose della suddetta garanzia, dichiarandosi in ogni caso disponibile a produrre dei chiarimenti al bando, pur nel convincimento che non sussistano spazi per una diversa interpretazione.

Ritenuto in diritto

Al fine di definire la controversia sottoposta con le istanze di parere in oggetto, appare opportuno preliminarmente ribadire che il concorso di progettazione, come statuito da questa Autorità con la determinazione n. 3 del 17 febbraio 2000 e, ancor più di recente, con il parere n. 124 del 23 aprile 2008, si distingue nettamente dall'appalto di servizi di ingegneria e di architettura.

Il primo identifica, infatti, una offerta al pubblico con la quale l'amministrazione aggiudicatrice promette di acquistare, premiandolo o meno, un progetto che normalmente è definito a livello di preliminare, ritenuto il migliore da una apposita commissione, in relazione ad una preindicata esigenza da soddisfare. La caratteristica precipua del concorso di progettazione è, quindi, quella di individuare la migliore soluzione progettuale in vista della sua possibile esecuzione e, proprio in considerazione di ciò, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 554/1999, la valutazione delle proposte progettuali presentate in tale concorso deve essere eseguita sulla base dei criteri e dei metodi indicati nell'allegato C al medesimo D.P.R. n. 554/1999, in forza del quale sono oggetto di coerente valutazione, accanto agli elementi di qualità della proposta progettuale (caratteristiche architettoniche, funzionali, tecnologiche, innovative), unicamente gli ulteriori profili di natura "quantitativa" inerenti all'opera da costruire, volti a garantire un risparmio dei costi nella realizzazione dell'intervento.

Invece, nell'appalto di progettazione, che nel caso di specie è oggetto di eventuale successiva negoziazione con lo stesso soggetto proponente la migliore soluzione progettuale, oggetto del contratto è una prestazione professionale intesa ad un risultato, ossia alla redazione di un progetto. Pertanto, la prestazione professionale richiesta ben può essere oggetto di valutazioni economico-temporali inerenti lo specifico *opus commissum*, cioè la redazione di un progetto, tendendo la procedura, in questo caso, alla selezione di un soggetto cui affidare la progettazione di dettaglio nei vari livelli di cui si compone.

Ne consegue, che alcuna afferenza con i richiamati elementi di valutazione dettati dal citato allegato C al D.P.R. n. 554/1999 ha l'offerta economica, intesa come ribasso percentuale offerto sulla parcella del professionista – per la quale l'art. 13, punto E) del bando in esame prevede un punteggio di 15/100 – né l'offerta temporale, intesa come ribasso percentuale sui tempi di presentazione dei progetti – per la quale l'art. 13, punto D) del medesimo bando prevede un punteggio di 10/100 – in quanto non solo non pertinenti alla scelta del "miglior progetto" nel concorso di progettazione, ma soprattutto perché relative alla successiva fase, quella di affidamento dei successivi livelli di progettazione, che ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 163/2006 deve essere oggetto di procedura negoziata senza bando, disciplinata dall'art. 57, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006.

Si evidenzia, peraltro, che il contestato sistema di valutazione previsto dal bando di gara di cui trattasi, finisce per estromettere dalla dovuta valutazione il sopra richiamato rilevante elemento riguardante la riduzione dei costi di realizzazione dell'opera progettata, direttamente rispondente al perseguimento dell'interesse pubblico di tipo economico.

Per tale assorbente motivo il bando di gara predisposto dal Comune di Cava de' Tirreni si pone in contrasto con la sopra richiamata normativa di settore.

Per mera completezza della trattazione, con riguardo al secondo rilievo mosso dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno avverso il bando di gara, si rappresenta che appare indimostrato che, nonostante l'espresso richiamo contenuto nella disciplina di gara al rispetto della regola dell'anonimato anche per il CD Rom – riconosciuto anche dal suddetto Ordine professionale – occorressero delle indicazioni suppletive sulle modalità per eliminare i dati utente dalla struttura formativa di ciascun documento digitale, al fine di orientare la concreta condotta dei candidati. L'adempimento richiesto andava, infatti, calibrato sul risultato da assicurare – il rispetto dell'anonimato – eliminando ogni possibile collegamento, diretto e indiretto, con il singolo candidato. Ben avrebbero potuto e dovuto, quindi, i candidati, cui era resa nota la necessità di predisporre la documentazione di gara anche su supporto informatico, ricorrere – se del caso – all'ausilio di esperti del settore, onde presentare una domanda di partecipazione conforme alla *lex specialis*.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il contestato bando di concorso di progettazione non sia conforme alla normativa di settore.

I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi

Il Presidente f.f. : Giuseppe Brienza

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 luglio 2010